
Le sentenze dei consoli di Milano nel secolo XII



Le origini del consolato e dei comuni italiani nel secolo XII aprirono agli storici nostri ed agli stranieri un vasto campo di laboriose ricerche e di lunghi studi, nel corso dei quali furono emesse tante opinioni così diverse (1) da far diffidare poi della possibilità di giungere ad una unica teoria (2).

(1) Rimandiamo per la rassegna di codeste opinioni e dei più autorevoli storici meno recenti al lavoro di PR. DE HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, Paris, 1859. Tra i recenti ricordiamo: A. AMATI, *Il risorgimento del comune di Milano*, Milano, 1865; A. PAWINSKI, *Zur Entstehungsgeschichte des Consulatns in den Kommunen Nord und Mittel Italiens XI-XII Jahrh.*, Berlin, 1867; F. SCHUPFER, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*, in *Archivio giurid. ital.*, 1870, fasc. III al VI (anche a parte); MAX HALLOEFF, *Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Kommunen*, Berlin, 1883; PAOLUCCI, *L'origine del comune di Milano e Roma*, Torino, 1892; R. DAVIDSOHN, *Origine del consolato con speciale riguardo al contado di Firenze-Fiesole*, in *Arch. stor. ital.*, 1892, p. 225; R. BONFADINI, *Origine del comune di Milano*, Milano, 1890; K. NEUMAYER, *Die gemeinrechtliche Entwicklung des internationalen Privats und Stadtrichts bis Bartolus* Bd. I, München, 1901; H. PACIZOW, *Über die italienischen Stadtrechte (Beiträge zur Bucherkunde und Philologie A. Wilmans)*, Leipzig, 1903; F. GABOTTO, *Le origini signorili del comune*, Torino, 1903. Quanto ai comuni rurali vanno menzionati: E. BERTA, *Sull'origine dei comuni rurali*, in *Riv. ital. di sociologia*, a. III, p. 749; A. PALMIERI, *Degli antichi comuni rurali e di quelli dell'Appennino bolognese*, Bologna, 1859. Giovano a complemento di questa rassegna: S. VILLANOVA, *Saggio di bibliografia della storia dei comuni italiani (Rivista di storia e filosofia del diritto)*, Palermo, 1900, vol. II; E. CALVI, *Tavole storiche dei comuni italiani*, Roma, 1903.

(2) G. VULF, *Una nuova teoria sulle origini dei comuni*, in *Arch. stor. ital.*, serie V, to. XXXIII, p. 350 sg. e la replica del GABOTTO, *ibid.*, to. XXXV, 1905, p. 65 sg.

Gli è che i documenti, i quali ci parlano direttamente della costituzione dei comuni stessi (Brevi, statuti, ecc.) sono pochissimi (1), e le narrazioni dei cronisti, per quanto degne di considerazione, aumentano la confusione già così grande in tutta la storia di quella età. Altro fonte sicuro non rimane se non quell'ingente mole diplomatica che pel sec. XII può attestarci indirettamente l'azione politica, giudiziaria, amministrativa del consolato e del comune durante la loro gloriosa e non breve esistenza. L'attività giudicante di quella età ha lasciato le più numerose tracce nei nostri archivi; e per quanto non si presenti in forma di responsi di giurisprudenza, perchè priva quasi sempre di motivazioni, tuttavia, anche nel suo lato negativo, conservando il fatto della causa le deduzioni avversarie, la soluzione del giudice, ci offre i presupposti del nostro diritto statutario. Sono sentenze di giudici, messi regi, consoli, arbitri, delegati papali, vescovi, abati, prevosti; sono allegazioni processuali, libelli, interrogatori di testi, mandati; sono atti di esecuzione o di giurisdizione volontaria. La raccolta di tanto materiale richiederà certo ingegno e lena superiore alle forze individuali, ma sarà utilissima per lo studio del diritto municipale, indispensabile per lo studio di quel corpo comunale che con tanto spreco d'anatomia finora ci siamo affaccendati a ricostruire di seconda mano. Ma a tal lavoro nessuno ha finora pensato (2); sicchè della stessa Milano, che scrisse una pagina immortale della storia comunale, tre quarti degli atti consolari sono sconosciuti ancora ed i pochi noti si considerano alla stessa stregua degli altri documenti.

A compilarne una prima raccolta ed a dare un primo saggio di studio abbiamo pensato noi con la modestia di chi sa di portare una pietra per la ricostruzione di un grande edificio, e nel riunire gli elementi del paziente esame, abbiamo distinto codesto materiale diplomatico così:

- 1.° Le sentenze; 2.° Gli atti d'indole politico-amministrativa;
- 3.° Gli atti diversi.

(1) Uaici quelli di Pisa e Genova. Cfr. *Breve consulum pisanæ civitatis*, 1164, in BONAINI, *Statuta civitatis Pisanæ a saec. XII ad XIV*, Firenze, 1852; *Breve del comune di Pisa*, 1143, in CIBRARI, *Storia della monarchia di Savoia*, Torino, 1840, vol. I; *Statuta consulum Ianuensis* in H. P. M., *Leges municipales*, 241; *Breve della campagna genovese*, in *Atti della Società Ligure*, vol. I, p. 176.

(2) Tranne il comune di Alba, dove il podestà nel 1215 ne ordinava un registro. Cfr. E. M. LANO, *Il regestum communis Albe*, Pinerolo, 1903.

Le prime hanno certamente maggiore importanza per il loro numero e per il contenuto, e si trovano in abbondanza nei manoscritti milanesi del Sormanni, del Della Croce e del Bonomi; qua e là anche nell'Archivio di Stato e negli archivi minori (1); tuttavia la ricerca non si potrà mai dire esaurita perchè le carte, specialmente del massimo archivio milanese, soffrono tante e tali trasposizioni dietro criteri così disparati, da richiedere lo spoglio paziente di tutti i fondi, cosa per noi impossibile. Ci accontenteremo quindi di esser riusciti a metterne insieme un buon numero e di averle fatto oggetto d'uno studio speciale che presentiamo, quale saggio di quei frutti che si possono cogliere da cotesta nuova pianta (2). Qualche sentenza però venne già alla luce per cura del Giulini; molte furono da lui semplicemente citate; poche appaiono in altri scrittori, ma una buona metà è materiale inesplorato.

Gli atti d'indole politico-amministrativa non sono molti e videro quasi tutti la luce mercè il Muratori, il Giulini, il Vignati. Sono in maggioranza del periodo enobarbico e consistono in trattati d'alleanze e di paci, conchiusi tra le città della lega a mezzo o colla testimonianza diretta dei consoli milanesi. Siccome ci siamo prefissi di segnalare e studiare le sole sentenze, così tralascieremo questi, come gli ultimi atti di vario contenuto, i quali per la maggior parte sono emanazione della competenza in materia volontaria del collegio consolare e non raggiungono un numero cospicuo, sebbene non sian tutti noti. Consistono in nomine di curatori, omologazioni di contratti, assistenze a minorenni ed anche, fuori di questo campo, in nomine d'arbitri, ordini a notai, ecc. Abbiám stabilito come limite delle nostre ricerche l'anno 1216, perchè la raccolta delle «consuetudini» che allora venne alla luce, ha tale importanza da offuscare il valore dei documenti pari a quelli da noi studiati, e perchè fu nostra intenzione di far conoscere in queste carte una delle più ricche e sicure fonti della stessa raccolta ufficiale. Di più il periodo della vita del comune in cui esso fu retto dai consoli si chiude precisamente verso la fine

(1) Per queste e per le seguenti citazioni rimandiamo alle note bibliografiche del Repertorio.

(2) Precedenti esempi non mancano. Cfr. Q. SANTOLI, *I consoli a Pistoia*, Pistoia, 1904.

del sec. XII e sugli inizi del XIII, sicchè se i documenti posteriori non sono trascurabili, hanno per noi minor valore e non si troverebbero qui nella giusta sede.

Non abbiamo creduto opportuno di ripetere nel Repertorio i nomi dei consoli, già noti, e nemmeno di palesare l'oggetto delle controversie, sembrandoci più che sufficiente indicare a quale parte del diritto esse si riferiscano; ci parve invece utile ricordare il sistema probatorio, così importante per la storia della procedura.

Nel compilare la serie dei consoli più volte siamo stati in procinto d'includervi i nomi di quei personaggi che negli atti politico-amministrativi appaiono spesso come testimoni o come rettori. Essi infatti erano in buon numero de' consoli, sicchè non sarebbe arduo il concludere che tali fossero tutti. Ma, come vedremo, anche molti personaggi che compaiono nelle sentenze in qualità di giudici o causidici, dovevano essere consoli; eppur da noi non sono indicati come tali; e parecchie carte, come bene osservò il Bonomi (1), ci provano che l'ufficio di console non era sempre unito a quello di rettore della lega (2).

Nel dar oggi in luce la nostra raccolta ci conforta il pensiero di aver aperta la via e dato l'esempio, e la certezza di veder presto apparir saggi migliori a vantaggio dell'intera storia dei nostri comuni (3).

I.

IL CONSOLATO COME TRIBUNALE.

Strano davvero potrà sembrare a chi scorra la storia dell'alto medioevo l'apparente contrasto tra il diritto giudiziario e il prevalente diritto comune; l'esistenza cioè di un giudice unico (« comes »,

(1) E. BONOMI, *Exempla diplomatum S. M. Clarenvallis*, cod. ms. della Braiddense di Milano, sig. AE, XV, 32. p. 3.

(2) Ved. GIULINI, *Memoria spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano*, Milano, Colombo, 1855, vol. III, p. 743, che pone i rettori nel novero dei consoli.

(3) Nel corso del lavoro ci varremo delle sigle seguenti:

L. C.: *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI nunc primum editus*, curante L. BERLAN, Milano, Agnelli, 1866; H. P. M.: *Monumenta Historiae Patriae edita iussu R. Caroli Alberti*; S.: Sentenza; a): fonte manoscritta; b): fonte a stampa; c): citazione semplice.

o « marchio » o « iudex » o « regis missus »), quando il diritto germanico tiene il campo, ed il succedersi del giudizio collegiale quando il diritto romano riprende il sopravvento. Già molti, avvertita tale circostanza, si sono affaccendati nella ricerca del carattere del consolato per spiegare le origini di esso e dei comuni, le quali, meglio che nei cronisti o nelle congetture messe fuori per semplici analogie, si possono studiare tra le numerose sentenze e in quegli elementi di diritto giudiziario che, presentandoci la fisionomia del consolato come tribunale, verranno illuminandone tutta la storia. Giacchè nella mancanza di una distinzione di poteri e di diritti, l'organo che noi studiamo quale collegio giudicante era nello stesso tempo capo supremo della amministrazione comunale.

Nelle sentenze noi possiamo distinguere: il preambolo, del quale sono elementi costanti la data espressa nel solo mese e giorno, l'enunciazione dei giudici componenti il collegio e delle parti in causa; il corpo col riassunto delle deduzioni, delle prove e del giudicato del tribunale senza alcun motivo nè di fatto nè di diritto; la chiusa, coll'indicazione dell'anno, coll'enumerazione delle persone presenti al giudizio, le firme dei consoli, di qualche giudice o messo regio e del notaio scrivente. Tutte quante principiano: « sententiam protulit », col nome di un console sentenziante « una cum noticia » o « in concordia » oppure « con-scilio » o ancora « parabula et consensu » di colleghi nominati o sottintesi o assenti. Nel corpo, dopo la rassegna delle deduzioni e delle prove, « his et aliis multis auditis », lo stesso primo console interroga le parti, deferisce il giuramento, valuta le ragioni, solo qualche rara volta dichiarando il consiglio preso dai colleghi o dai sapienti, ed enumera tassativamente in singolare le prese decisioni e il deliberato nella causa. Esso poi varia da sentenza a sentenza e talvolta appare anche come semplice membro del collegio (1), oppure si trova nel preambolo e non nella sottoscrizione della chiusa (2); ciò che diventa norma costante man mano che ci avviciniamo alla fine del sec. XII, quando il primo console è anche giudice unico, solo talvolta assistito da due colleghi menzionati appena nella sottoscrizione. Leggendo attenta-

(1) Cfr. vedi ad es. in S. III, IX, X, XI. Citiamo costantemente per la sentenza il numero rispondente al Repertorio.

(2) S. II, IV, X, XIV, XXX.

mente codesti giudicati consolari, si avverte con facilità la preponderanza di codesto primo console nel giudizio, anzi sempre più ci si persuade che la menzione dei colleghi non fosse che una formalità consuetudinaria, dipendente dal fatto di reputar virtualmente presenti tutti i consoli ai giudizi. Perchè non è possibile supporre che al primo console spettasse solo di stender la sentenza, dopochè, come si disse, spettava a lui udire le parti, deferire il giuramento, vagliare ed ammettere le prove. Ma una circostanza speciale gitta una luce nuova sulla realtà di questo personaggio: egli è quasi sempre, almeno per la prima metà del secolo, insieme messo regio o giudice o causidico (1). Superfluo il ricordare quanta e quale fosse l'autorità dei giudici e dei messi regi (2), i quali erano rivestiti dal sovrano d'autorità per amministrare la giustizia. Ciascuna città aveva i propri giudici cittadini, in gran parte reclutati dalle migliori famiglie, e i messi regi si sceglievano per consuetudine da quelli (3), tanto che nel mentre essi erano i legittimi e naturali rappresentanti del potere sovrano e i luogotenenti dell'imperatore, agli occhi dei cittadini potevano presentarsi più sotto la sembianza del patriota e la loro giurisdizione pareva merce di casa propria. Il console messo regio o giudice conciliava quindi il rispetto o la continuità del potere imperiale da una parte, e le giuste aspirazioni e nuove tendenze dell'altra: il suo giudicato e il suo tribunale erano perfettamente secondo le leggi; nulla creava di nuovo, nulla cancellava dell'antico. Man mano però che ci avviciniamo alla fine del secolo la funzione di primo console è assunta indifferentemente da tutti (4),

(1) Non lo sono quelli menzionati in S. IV, XIV, XXVI, XXIX.

(2) GIULINI, op. cit., vol. I, pp. 129, 221 sg.; vol. III, p. 744; MURATORI, *Antiq. M. Aevi*, vol. II, p. 41; HAULLEVILLE, op. cit., vol. I, p. 265; SCHUPFER, *Storia del diritto italiano*, Città di Castello, 1895, p. 164; VOLPE, op. cit., in *Arch. stor. ital.* cit., p. 373 sg.

(3) GIULINI, op. cit., vol. I, pp. 262, 276, 315 sg.; vol. II, p. 615; HAULLEVILLE, op. cit., p. 300 sg.; LEO, op. cit., vol. I, p. 180; FRISI, *Memorie di Monza*, Milano, 1784, vol. I, p. 59 sg.

(4) Il GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 350, non sappiamo perchè, pone l'« Un-garus de Curte Ducis » (S. II) tra i cittadini, nel mentre la sua parentela farebbe pensare ben diversamente. Qualcuno credette che « Curte Ducis » significasse « della corte ducale » (cfr. SCHUPFER, op. cit., *Arch. giurid.* cit., 1870, n. 3, p. 59) ma si ingannò, come bene disse il PAOLUCCI, op. cit., p. 75. Di questo personaggio, che appare presente nelle due S. I, II e in parecchi lodi (cfr. GIULINI, op. cit., vol. III, pp. 129-154) e della sua famiglia parlò minutamente lo stesso Giulini ai passi citati

sicchè parrebbe lecito asserire che essa non fosse regolata da criteri fissi, bensì la potessero esercitare tutti i membri del collegio consolare, per quanto la consuetudine desse preferenza a quelli già insigniti delle cariche, emananti dalla suprema autorità imperiale, di giudice, causidico o messo regio.

Nel preambolo della sentenza, come si è veduto, il primo console annunzia il suo accordo con colleghi spesso nominati, spesso sottintesi, e spesso, ma non sempre, sottoscritti nella chiusa, talvolta prima, talvolta dopo lo stesso primo console. Il loro numero varia da sentenza a sentenza, e gradatamente diminuisce fin quando alla fine del XII secolo nel preambolo compare un console unico e nella chiusa due o più consoli sottoscritti, diversi dal primo (1). Non è possibile mettere in relazione l'importanza della causa col numero dei consoli; talvolta l'analogia sembra evidente (2), tal'altra non appare; e di frequente la stessa indeterminatezza si trova in un'unica sentenza, dove il preambolo e la chiusa non corrispondono tra loro (3). Ma nel corpo della sentenza i colleghi non appaiono mai, ed è solo rarissimo il caso (4) che il primo console valuti le prove assieme con uno o più di essi; sicchè la loro funzione era puramente passiva, diversa affatto da quella degli « auditores » o giudici o « boni homines » dei placiti comitali e delle sentenze dei messi regi, i quali erano parte essenziale del giudizio, perchè la sentenza era sempre pronunziata in plurale e le prove erano vagliate in comune. Inoltre i consoli colleghi variano, come il primo console, da sentenza a sentenza, di modo che, compilandone una serie, sulla scorta anche degli altri atti, si vedono mutare annualmente o ripetersi più di frequente dopo l'intervallo di qualche anno.

I cronisti nostri affermano che il consolato era un collegio annuale; e ciò è quasi luminosamente confermato dalla serie; ma da chi e tra chi si sceglievano i consoli? In qual numero? Formavano un unico collegio od erano distinti a seconda della loro funzione?

(1) Per la prima volta in S. LXXX.

(2) S. I, II, IX, XVIII, XIX, XXI.

(3) Ibid. II, IV, VI, XIII, XVII, XIX, XXVI. Ved. anche LEO, op. cit., vol. I, p. 175, sg., sostiene che il numero dei consoli era proporzionato all'importanza del convenuto.

(4) S. XI, XXXI, LXXX.

Studiando la serie noi avvertiamo i fatti seguenti:

1.^o Anche pei consoli colleghi si ripete il fatto, costante pei primi cinquant'anni, dell'unione dalla carica consolare a quella di messo regio, di giudice, di causidico, con prevalenza dei giudici sui messi regi. E notate ancora che nelle sentenze spesso compaiono sottoscritti giudici e messi regi senza dichiarazione di essere consoli, per quanto o appaiano nel preambolo come tali, oppure in atti dello stesso torno di tempo si professino rivestiti d'autorità consolare (1); segno quindi che non era sacramentale la qualifica di « consules ». A fianco poi dei consoli giudici o messi regi, troviamo colleghi spogli di tale autorità, e il loro numero aumenta man mano che ci avviciniamo alla fine del secolo.

2.^o Una parte dei consoli è reclutata da casate che si rinvencono nell'elenco delle famiglie nobili milanesi sia di capitani, sia di valvassori (2); non pochi hanno per cognome una denominazione sarcastica, buffa, anche triviale, e compaiono precisamente tra le famiglie cittadine (3), sicchè dovrebbero concludere che i consoli si sceglievano dalle tre classi cittadine dei capitani, dei valvassori, dei « cives »; ciò che luminosamente è provato dalla sentenza del 1130 (4).

3.^o La quasi totalità delle sentenze denomina i membri del tribunale come semplici « consules » ma verso la metà del sec. XII incominciano ad apparire « consules causarum vel iustitie (1156) », i « consules comunis seu comunitatis » (1156, 1170, ecc.), e solo rare volte e quasi di furtivo negli ultimi anni del secolo qualche « consul reipublicae » (1182-1184). Contemporaneamente compaiono i « consules negotiatorum » (1159), poi i « consules credentiae » S. Ambrosii » (1199); e anche talvolta i consoli dei Capitani e

(1) S. VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, ecc.

(2) FLAMMA, *Cronicon Maius*, in *Miscell. stor. ital.*, VII, p. 370 sg.; CRESCENZI, *Anfiteatro romano*, Roma, 1649, vol. I, p. 63; GIULINI, op. cit., vol. IV, pp. 104 e 644.

(3) GIULINI, op. cit., vol. I, pp. 315, 335; G. ROSA, *Fuodi e comuni*, Brescia, 1876, p. 79 sg.

(4) FLAMMA, *Manipulus Florum*, in *R. I. S.*, vol. XI, p. 223; OTTO FRISING, *De Gestis Frid. Frider.*, vol. II, p. 13; GUNTHERUS, *De Gestis Frid.* (REUBER, *Vol. Script., rer. germ.*, 1584, lib. II, p. 305); MURATORI, *Antiq. Med. Aevi*, vol. IV, p. 484; LEO, op. cit., vol. I, p. 176 sg.; HAULLEVILLE, op. cit., vol. I, p. 424.

Valvassori, i consoli della Motta, i consoli dei Capitani e Valvassori del Seprio e della Martesana (1225) (1).

4.^o Il numero dei consoli non è mai costante: ha un maximum di 21 e un minimum di 3; la media annuale è di 12, e proporzionale appare la presenza di individui appartenenti alle diverse parti cittadine.

Si può concludere dunque che il tribunale consolare era un collegio elettivo di carattere politico, composto di elementi tratti dai diversi ordini cittadini, ma diretto preponderantemente da messi regi e dai giudici. Era il naturale frutto delle lotte intestine, ma non dovette essere sanzionato da voti o da costituzioni, bensì confusamente creato dalla consuetudine, preoccupata di salvare la secolare legalità e le nuove esigenze, incerto quindi nella funzione, nel numero dei componenti e fors'anche della designazione del mandato. Tale carattere di incertezza, che si trova in tutti il diritto consuetudinario (2), apparirebbe dal fatto che in origine il nome di console viene a designare quei giudici cittadini in cui si concentrava già il potere; e forse nome e mandato erano precari, indeterminati nel tempo e nell'entità. Una trasformazione avvenne in forza delle lotte interne e per la infiltrazione dell'elemento cittadino che, spoglio di ogni altro titolo, avrà lentamente assodata la carica consolare, aumentandone la durata, dichiarandone il valore fino a stabilirne definitivamente la fisionomia (3).

Anche la distinzione tra i « consules iustitie » e « comunis » in origine non esisteva, perchè spesso gli uni e gli altri appaiono promiscuamente in casi non giustificati da veruna ragione plausibile. Così una controversia tra il comune di Milano e certa Biriana (4) è trattata presso i consoli del comune, senza dar luogo a ricusazioni o da parte del giudice o della convenuta. Chi volesse spiegare l'intervento dei consoli del comune dalla materia d'indole ammi-

(1) T. CALCHI, *Historia Mediol.*, vol. I, IX, in GRAEVIUS, *Thes. Antiq. Rom.*, Londra, 1704, vol. I, pp. 2, 187; CORTO, *Historia di Milano*, Venezia, 1554, p. 67; GIULINI, op. cit., vol. VI, p. 289 sg., e passim negli altri storici milanesi.

(2) A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1889, p. 64.

(3) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 533. Il fatto fu affermato anche dal Caffaro negli *Annali* pel consolato di Genova, e il Giulini lo credette giustamente applicabile anche al consolato milanese.

(4) S. XXXI.

nistrativa, non saprebbe poi come giustificare l'intervento dei semplici « consules » nella lunga controversia amministrativa tra i comuni di Chiavenna e Piuro presso il foro milanese (1). Nè in tali consoli appare la qualifica di giudici, come non si trova in quell'Ottone Zendadario, che nel 1182 e nel 1184, essendo console della repubblica, pone la firma a due sentenze (2). Di più avvertasi che il L. C., parlando della giurisdizione consolare, dice che la competenza criminale spetta o al potestà o al console della repubblica, « licet consules iustitie ex ordine illam potestatem habeant » (3); sicchè virtualmente il collegio consolare era tribunale e in un capo supremo dello stato e solo per facilità di lavoro nei primordi alcuni consoli attendevano alle cause, altri al comune, senza che fosse irregolare la partecipazione di questi agli uffici di quelli e viceversa (4); più tardi e per abitudine la divisione divenne netta e sanzionata dagli statuti.

Anche i due nomi di comune e di repubblica non devono assumersi come termini omotetici, per quanto l'autorità del Muratori sembri confortarne l'eguaglianza che alla fine del XII secolo poteva sussistere. Ma prima nè il comune era tutta la città nè i suoi consoli trattavano gli affari di tutti: non era nè il municipio nè la « respublica » dei romani, bensì « universitas civium » (5), come ben disse il Muratori; una gran parte ma non tutta la cittadinanza; aveva insomma un significato meno comprensivo della « repubblica ». E di ciò è sicura prova l'esistenza del collegio mercantile, il quale viene spesso a patti, a leghe, a convenzioni col comune, e la creazione del potestà verso la fine del sec. XII. Ad essa si arrivò solo per la strapotenza ognor più crescente dei consoli del comune i quali, trasformati appunto in consoli della repubblica, si credettero arbitri dei destini di tutta la città, a scapito dell'indipendenza mercantile (6). La credenza di S. Am-

(1) S. XX, XXIII, XXV; GIULINI, op. cit., vol. III, p. 412; CROLLANZA, *Storia di Chiavenna*, Chiavenna, 1901, p. 27.

(2) S. XLIX, LI, e GIULINI, op. cit., vol. III, p. 3.

(3) L. C. r. VI, p. 16; LATTES, op. cit., p. 84.

(4) I consoli di giustizia appaiono insieme ai consoli del comune in atti politico-amministrativi. Cfr. ROVELLI, *Storia di Como*, vol. II, p. 364.

(5) MURATORI, *Antiq. Med. Aevi*, vol. I, p. 981.

(6) SCHUPFER, op. e loc. cit., nota 3, p. 40 sg.; PAOLUCCI, op. cit., p. 45 sgg.; LATTES, op. cit., p. 166 sg.; VOLPE, op. cit., p. 37; sg.

brogio (1), apparsa per la prima volta con propri consoli nel 1199, è l'ultimo e più convincente indizio della verità di quanto abbiamo affermato.

Nella chiusa delle sentenze si trovano menzionate molte persone presenti al giudizio, senza che la qualità della causa eserciti una evidente influenza sul maggiore o minor numero di essi. Sono in gran parte nobili, persone consolari, giudici, non sempre milanesi, ma spesso appartenenti a quelle città di cui qualche cittadino appare come parte in causa. Qual'è l'ufficio che a tale consesso spettava nello svolgimento del giudizio?

Quattro sentenze chiamano codeste persone presenti semplicemente come « testes » (2); le altre non attribuiscono loro alcuna qualità. Ma come dobbiamo intendere quella parola di « testes? » Testi in causa o testi dell'operato dei consoli? Alla prima domanda pare si debba rispondere negativamente, giacchè là dove le parti citano testimoni, la sentenza o ne riferisce i nomi e le deposizioni, oppure accenna genericamente alla prova per testi. Ma in moltissime cause dove tale prova non si esperisce o dove i testi sono nominati, i personaggi appaiono presenti e ben distinti, o nello stesso anno il medesimo personaggio appare in più sentenze e più tardi nel collegio consolare. Eccoci quindi portati a credere che costoro fossero testimoni dell'operato dei consoli, cioè un vero consiglio del consolato, ciò che appare anche dal testo di certe sentenze, dove per questioni di notevole importanza i consoli chiedono parere a personaggi sapienti e dal vederli menzionati anche in atti di giurisdizione volontaria o di semplice amministrazione (3). Siamo dunque di fronte a un corpo consulente composto di personalità di provata scienza, personalità che si incontrano come « consules », come « testes », « come boni homines », tre corpi distinti di attribuzioni ma quasi unici di personalità. Il Giulini credette ravvisare in questo corpo consulente il primo nucleo del Consiglio di Credenza (4) e forse mal non si appose, come attesterebbe una carta inedita

(1) I. GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio, ecc.*, in quest'*Archivio*, serie I, a. III, p. 583, e a. IV, p. 70.

(2) S. III, XXIX, XLVII.

(3) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 142; vol. IV, pp. 43 e 63.

(4) *Ibid.*, vol. III, pp. 417 e 458.

del 1188 (1), nella quale è detto che quattro consoli milanesi pagano per conto del comune all'abate di S. Ambrogio, per il prezzo di un mulino, tre libbre di terzioli, « habito consilio credentie »: tale consiglio era dato dalle persone che si trovano menzionate poi.

Oltre cotesti personaggi insigni, la chiusa delle sentenze enumera uno o parecchi servi, i quali dovevano compiere le funzioni di ufficiale giudiziario, per quanto fossero in pari tempo messi comunali e si trovino per ciò presenti ad atti di semplice amministrazione; e termina con le sottoscrizioni dei consoli e di uno o più giudici o notai scriventi « admonitione istorum consulum ». Il *L. C.* parla di « tabelliones qui ad pedes consulum sedent » (2) e di « scriptores sedentes in banchis » (3), e un documento del 1213 (4) di « scriba et officialis consulum iustitie Mediolani pro faciendis « sententiis et aliis publicis scripturis ». Questo documento ci fa inoltre sapere come fosse imperfetta la cancelleria di quei tempi, in quanto attesta che nessuna memoria delle sentenze era conservata presso il tribunale, giacchè lo stesso scriba è invitato a testimoniare l'autenticità della sentenza prodotta come documento in causa e scritta, come da dichiarazione fatta in calce, tutta di suo pugno. Noi dovremmo concludere che i « tabelliones », gli « scriptores », gli « scribae » altro non fossero che giudici o notai, i quali appunto in tutte le sentenze dichiarano di aver scritto per comando del primo console.

Il preambolo delle sentenze nostre e degli atti ci offre buoni elementi per stabilire la sede del tribunale consolare, che doveva consuetudinariamente esser fissa. Esisteva infatti a Milano un palazzo speciale chiamato « consolato », dove i consoli amministravano la giustizia e pronunziavano le sentenze. Trovavasi nel broletto vecchio, e senza essere un gran palazzo, era una « domus » o casa notevole a quei tempi; aveva un proprio brolo e metteva nella via pubblica, precisamente di fronte alla porta del palazzo arcive-

(1) Arch. di Stato di Milano, *Corp. Relig., perg. Mon. S. Ambr.*

(2) *L. C.*, t. III, p. 9 h.

(3) *Ibid.*, p. 10 b.

(4) S. L.; BERLAN, *Le due edizioni milanese e torinese del L. C. M.*, Venezia, 1892, p. 178 sg.

scovile nel centro della città (1). Le sentenze genericamente sono date « in consulatu », o in « broileto » oppure, a grande maggioranza, « in broileto consularie » o semplicemente « in civitate » (2). Ciò mi conduce a credere che le sentenze definitive venissero pronunziate o pubblicate nel brolo del palazzo consolare, mentre che gli atti di istruttoria si tenevano in appositi locali, come appare da una sentenza interlocutoria, datata dal « solario consularie » (3), cioè in una stanza del piano superiore, dove forse era in corso il procedimento.

Inoltre « in camera consulum iustitie » (4), cioè in una sala che serviva di tesoreria (5), noi troviamo i consoli trattare e discutere sulla esecuzione di parecchie sentenze già emanate e « in casella » (6), o stanza del consolato, provvedere al disbrigo di affari di giurisdizione volontaria. Il palazzo aveva dunque un piano superiore, parecchie camere, una usata come tesoreria (crederei segreteria), una come sala di riunione, e doveva nello stesso tempo esser palazzo del comune, come si dedurrebbe da un atto di giurisdizione volontaria in cui è detto: « in camera consulum iustitie », alludendosi così ad altra « camera consulum comunis » e da un atto di pura e semplice amministrazione compiuto « in solario consulatus » (7), e da altro atto dei consoli del comune fatto « in broileto consularie » (8).

(5) GIULINI, op. cit., vol. I, p. 146; vol. II, p. 112; vol. III, pp. 350, 381. Era perciò poco lontano da S. Maria Lemale, l'antico Duomo. Ecco così spiegata la data del documento a. 1097, in cui si dice: « in civitate mediolani in consulu latu civium prope ecclesiam sancte marie ». (Cfr. *Rend. dell'Ist. Lomb. di scien. e lett.*, serie II, vol. XV, p. 435). Il PAOLUCCI, op. cit., pp. 47-48, combattendo la lezione « consulatus », si domanda appunto dove mai fosse situata la chiesa di S. Maria, e noi, rispondendo alla domanda sua, gli segnaliamo qui che nella stessa chiesa furono pronunziate sentenze arbitrali e trattati affari importanti della città nostra. Cfr. quest' *Archivio*, XXXII, 1905, III, p. 48, nota 2.

(2) Vedansi le date delle singole carte nel Repertorio citato.

(3) S. XVIII.

(4) *Ibid.* LXXXI e CVII; BONOMI, ms. cit., vol. II, p. 354; PORRO, *Liber consuet. med.*, Torino, 1869, p. 181.

(5) GIULINI, op. cit., vol. I, p. 586; DU CANGE, *Glossarium med. et inf. Latinitatis*, ad v.

(6) S. XXXVI, XLVI; GIULINI, op. cit., vol. III, p. 3; vol. IV, p. 43.

(7) Carta in Arch. di Stato di Milano, *Mon. S. Ambrogio*.

(8) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 122; ROVELLI, op. cit., vol. II, p. 364.

Del tribunale milanese per tutto il sec. XII possiamo dunque rendere la fisionomia in questo modo: aveva la sua sede nel palazzo comunale o broletto vecchio, dove, in apposite sale ed a giorni determinati, stavano i consoli per sbrigar gli affari. Le parti presentavansi al banco di uno dei consoli; e questi istruiva la causa, dava le sentenze come primo console, annunciando l'accordo cogli altri colleghi, cui in affari importanti chiedeva anche consiglio. Assistevano parecchi personaggi come testimoni dell'operato consolare; dei servi, un giudice o notaio per la scrittura, la firma o l'autenticazione degli atti, dei quali ordinariamente redigevasi solo l'originale, ed, a richiesta delle parti, anche copia che veniva consegnata, assieme all'originale, all'interessato, senza verun deposito nella cancelleria o segreteria consolare (1). Tali norme incerte e confuse vengono solo regolate negli statuti del 1211 ricordati dal Corio (2) e nella pace perpetua firmatasi nel 1215, auspice il potestà Vialta, nella quale si determina (3) il numero, la durata in carica, la forma d'elezione e le mansioni dei consoli di giustizia.

Sostanzialmente adunque questo tribunale nulla mutava alla costituzione del tribunale dei marchesi, conti, messi regi, giudici, nelle cui sentenze (4) compaiono sempre:

- 1.° Primo giudice (« comes », « iudex », « missus regis »);
- 2.° Colleghi assistenti (chiamati « auditores »);
- 3.° Personaggi presenti e servi;
- 4.° Firme di giudici o notai; colla stessa incertezza nel numero, nelle sottoscrizioni, nelle risposdenze tra il preambolo e la chiusa. Sono quindi i consoli colleghi che prendono il posto degli « auditores », i quali però dovevano pur sempre essere le solite personalità cittadine, da cui, come dicemmo, si sceglievano i giudici, i « boni homines » i consoli. L'unica importante differenza sta nell'evidente ritorno al giudice unico, perchè l'azione del tribunale comitale o del messo regio si svolge sempre in plurale e l'istruttoria e il giudicato emanano sempre dagli « auditores » (5). Con-

(1) BERLAN, *Le due edizioni cit.*, p. 178; S. XXI, L.

(2) T. CALCO, *op. cit.*, p. 81; CORIO, *op. cit.*, all'anno.

(3) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 223 sg.; PORRO, *op. cit.*, p. 181.

(4) Di queste non molte si possono vedere nei cartulari; cfr. GIULINI, *op. cit.*, vol. VII, p. 60 sg.; H. P. M., *Scriptores*, vol. I e II passim.

(5) Vi si dice sempre: « paruit supradictis auditoribus », e di seguito: « in dicaverunt »; cfr. GIULINI, *op. e loc. cit.*

stiamo adunque l'influenza del rinnovato studio del diritto romano anche nel diritto giudiziario e la rispondenza perfetta fra di esso e il diritto comune non solo in questa età, ma anche precedentemente quando l'apparenza farebbe credere alla esistenza di un giudice unico, nel mentre il tribunale comitale o del messo regio era essenzialmente collegiale.

II.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE CONSOLARE.

Se il tribunale consolare nelle origini era un organo giudiziario confuso nella sua costituzione, dobbiamo di conseguenza presupporre che altrettanto dovesse essere nelle sue funzioni. Riguardo alle norme di competenza in base agli atti faremo più delle constatazioni di fatto che induzione a principi o a regole fisse, e in genere verremo confermando come consuetudine anche pei secoli precedenti quanto il Lattes studiò nella disamina del L. C. (1).

La raccolta nostra ci dà esempi di atti di giurisdizione volontaria e di giurisdizione contenziosa, astrazione fatta da quanti documenti attestano l'ingerenza del collegio consolare in affari amministrativi e politici, conseguenza della mancanza di una distinzione netta tra i consoli del comune e quelli di giustizia. Troviamo infatti alcune nomine di tutori o di curatori (2), omologazioni di contratti di minorenni e di tutori (3), aggiudicati di proprietà legittime (4), assistenze alle donne e autorizzazione, insieme al marito, al compimento di atti civili (5), assistenze a contratti (6), pei quali però la presenza o la registrazione dei giudici non doveva essere a pena di nullità, ma per maggior solennità ed efficacia (7). V'è sempre

(1) LATTES, *op. cit.*, p. 27.

(2) S. XCII; GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 43.

(3) PORRO, *op. cit.*, pp. 62 e 63; BONOMI, *ms. cit.*, vol. III, p. 413.

(4) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, pp. 63 e 128; BONOMI, *ms. cit.*, vol. II, p. 854.

(5) BONOMI, *ms. cit.*, vol. III, p. 413.

(6) GIULINI, *op. cit.*, vol. III, p. 3.

(7) T. CUZZI, *Le obbligazioni nel diritto milanese antico*, Torino, 1903, p. 127 sg.

un primo console, la dichiarazione della sua concordia coi colleghi, i personaggi presenti, i giudici, i notai; e le stesse indeterminanze delle sentenze, le quali alla lor volta, nel testimoniarmi la svariata attività giudicatrice del consolato, ci sono guida a conoscere la sua competenza per materia, valore, grado e connessione di causa. Nessun atto però, nessuna sentenza ci parla di giurisdizione penale, ma tale silenzio non è sufficiente per escluderla dal collegio consolare. Poichè il *L. C.* ci fa sicura testimonianza in contrario, dove ad esempio dice che il reo deve tenersi « sub fida custodia « tam diu donec consulis arbitrio idoneam satisfactionem praestiterit » (1); e che le cause penali non si trattano da altri, « quam potestatem si affuerit, vel per consules reipublice, licet consules iustitie ex ordine illam potestatem habeant » (2). Di più della nessuna traccia a noi rimasta di giurisdizione criminale ci è data spiegazione da altro passo, in cui è detto che le sentenze criminali non venivano mai scritte (3), e le civili solo quando trattavano cause superiori in valore a cinquanta soldi (4). Tale consuetudine doveva essere antica, giacchè nei cartulari nostri non vi è che pochissimi vestigi di simile materia e se ve n'ha qualcuno non si riferisce nè ai consoli nè all'età da noi studiata, neppure per il caso di occupazione violenta di possesso, a spiegazione della notevole questione sollevata dal *L. C.* (5). Veramente noi ne troviamo un curiosissimo esempio nella lunga controversia tra le città di Pavia e Vercelli per lo spoglio violento da questa subito del castello di Robbio (6). Ma avvertasi qui piuttosto un caso specialissimo di diritto internazionale, perchè la causa si dibatte tra due comuni per un fatto avvenuto in seguito a conquista a mano armata; al possesso è inerente sovranità e la causa è delegata al comune di Milano più probabilmente in forza di compromesso che di giurisdizione ordinaria. Però anche in questo caso eccezionale la causa assume tutta la forma civile nella procedura e nel diritto, ciò che non esclude la possibilità di azione penale, come si trova più tardi, per

(1) *L. C.*, t. VI, p. 16 b.

(2) *Ibid.*, p. 16 d.

(3) *Ibid.*, p. 16 c.

(4) *Ibid.*, t. III, p. 12 d.

(5) *Ibid.*, t. VI, p. 16 a; LATTES, *op. cit.*, p. 140 sg.

(6) *H. P. M., Chartarum*, vol. I, p. 1079 sgg.; S. LXXXII, LXXXIII, XC.

quanto qui non se ne rinveniva traccia alcuna. Solo dopo il 1385, quando il podestà fu obbligato a passar copia delle sue sentenze al sindaco del comune, si die' mano ad una raccolta di sentenze criminali (1), ma siamo troppo lontani dall'età nostra e le tracce diventano sempre più insignificanti.

In materia civile l'attività dei consoli si dimostra invece assai assidua ed appaiono come di competenza del loro tribunale azioni patrimoniali, sia personali che reali, azioni di stato, azioni miste. Numerose sono le cause di locazioni, di medietà, di danni, di obbligazioni, di fideiussioni, ma prevalgono assai le sentenze in materia possessoria; tra esse vari gruppi che bastano a ricostruire interamente cause interessanti. Uno riguarda la disputa di possessi tra l'arciprete di S. Maria del Monte in Varese ed i comunisti di Velate: incomincia nel 1145 e prosegue fino al 1153 sotto i consoli di Milano, poi dal 1162 al 1165 sotto quelli di Seprio, e più tardi in Milano dal 1201 al 1204. Un altro riguarda liti per diritti d'acqua tra un cittadino milanese e il capitolo di S. Ambrogio (1187-1189) e l'ultimo altra lite lunghissima per gli stessi motivi tra Giacomo Pelucco e l'arciprete di Monza (1204-1206).

Della competenza consolare in materia feudale e signorile ci danno pure testimonianza buon numero di sentenze nelle quali si vedono risolte questioni di giurisdizione, distrettibilità, sudditanza, fodri, prestazioni in opere e in denaro, alloggi, albergaria, seguiti, rendimenti di onori; questioni reali, come si vede, e questioni di stato. Notiamo però che, quando discutevasi di privilegi emanati dall'impero, prudentemente i consoli rimettevano la causa al tribunale imperiale, senza però dichiararsi incompetenti (2). E qualche testimonianza troviamo pure della competenza in materia di diritto pubblico amministrativo, non solo in questioni sollevate da privati per loro interessi riflessi, ma ben anche in questioni di puro diritto, come nella citata controversia tra Piuro e Chiavenna.

Più difficile invece ci riesce lo stabilire, sulla scorta delle sentenze, se mai vi fosse un limite nella competenza per valore. Ripetiamo intanto che le sentenze in cause di valore inferiore a cinquanta soldi non venivano scritte, per quanto ve ne sia taluna nelle nostre

(1) E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, Milano, 1901.

(2) S. IV.

che verta intorno a liti per 36 soldi e per poche libre (1). Solo negli statuti del 1211 menzionati dal Calco fu stabilito che i consoli delle ville giudicassero in cause di valore inferiore a venti soldi; segno evidentissimo che quelli di Milano erano competenti per qualsiasi valore, tranne nei soli paesi di campagna. Indeterminata ancora ci riesce la competenza per connessione di causa, giacchè si trovano unite azioni principali e secondarie, azioni di riconvenzione e di compensazione, più azioni principali talvolta diversissime e solo avvicinate dalla identità della persona.

Studiando poi la competenza per territorio devesi premettere che il fatto di veder trattate questioni di beni immobili posti in determinati paesi, non ci autorizza a concludere che fin là giungesse la giurisdizione del nostro tribunale, perchè spesso le parti erano entrambe cittadine o era tale l'attrice, e in tali casi consuetudini e statuti non accennano all'obbligo di adire il tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'immobile. Ciò non ostante appare indubbio che la competenza del tribunale consolare si estendesse a tutto il territorio del contado di Milano, a paesi della Bazana e della Martesana (2), ai contadi di Seprio (3), di Lecco (4) e di Stazzona (5). Altre cause per azioni di immobili posti nel lodigiano e tra contendenti lodigiani sono trattate dai nostri consoli (6); qualcuna simile per Como (7), una per Pavia (1151), nella quale però il convenuto solleva eccezione di incompetenza, volendo riferire la causa al tribunale pavese, ciò che non gli fu concesso. Avvertiamo però che i paesi del contado milanese avevano propri consoli, più tardi anche il potestà, e che dall'esame di qualche sentenza di codesti tribunali foresi risulta che la loro competenza non aveva limiti di materia e di valore. Parrebbe che gli abitanti della campagna, dei borghi, delle città dipendenti potessero scegliere tra il foro loro proprio e il milanese. Infatti tra il comune di Velate e l'arciprete di S. Maria del Monte durò, come si disse, a lungo una lite per

(1) S. XXXIV.

(2) Ibid. II, XVII, XXVII, XXXII, ecc.

(3) Ibid. IV, V, VIII, e molte altre.

(4) Ibid. XLV.

(5) Ibid. LIV.

(6) Ibid. XX, XXIII, XXV.

(7) Ibid. XI, XIV, XIX, XXVIII.

possessi comuni, divisioni, diritti di pascolo e di legna in parecchie località del contado sepiense. La prima fase si svolse al tribunale milanese (10 gennaio 1153) e fu favorevole ai velatesi; la seconda (13 aprile 1162) e la terza (20 maggio 1165) al tribunale di Seprio; l'ultima presso i consoli di Velate e ancora di Milano. Possiamo poi ammettere tale principio per la nostra città, visto che si trova regolato presso città vicine e precisamente in un trattato del giugno 1167 tra i comuni di Mandello e di Como, col quale si stabilisce che gli abitanti di Mandello saranno quindi innanzi trattati come comaschi e che per la giustizia potranno rivolgersi ai consoli di Como, sia direttamente che in grado di appello (1). Tale fatto ha per noi grande importanza perchè ci illumina nel risolvere la questione della competenza in secondo grado del consolato nostro. Non possediamo che un'unica sentenza nella quale si parla di appello presso consoli milanesi contro una sentenza pronunciata dal potestà e ne abbiamo molte invece nelle quali apparentemente il tribunale funziona come giudice di secondo grado; in realtà opera in forza della sua ordinaria giurisdizione. Ma nel primo caso tale facoltà è delegata e concessa quasi per privilegio dai rettori della lega (2), e nei secondi il tribunale si pronuncia intorno a cause già altrove risolte, istituendo un nuovo giudizio indipendentemente dal primo e nel quale le decisioni di questo rimangono semplici prove documentali delle quali il giudice tien quel conto che crede o ritrae presunzioni di diritto (3).

Noi non troviamo perciò regolata a Milano per tutto il XII secolo la competenza di appello come a Pavia e in altre città lombarde (4), in conseguenza forse di quello stesso principio per cui la causa poteva liberamente trattarsi presso parecchi fori; la parte che rimaneva insoddisfatta dall'uno credevasi in diritto di rivolgersi all'altro, prima o poi a seconda delle circostanze, dando

(1) ROVELLI, op. cit., vol. II, p. 350.

(2) S. XLVII. Vi è detto: « Girardus iudex atque consul mediolani qui « dicor Pistus cognoscens de appellatione super sententia lata a Girardo iudice « qui dicitur de Banipole assessore potestatis Laude ».

(3) Cfr. le sentenze citate per la controversia tra Piuro e Chiavenna e per quella tra i comuni di Velate e l'arciprete di S. Maria del Monte. Vedi anche S. II; e *Periodico Soc. Stor. Comense*, vol. VI, p. 273 sg.

(4) LATTES, op. cit. p. 113 sg.

spesso esempio di cause già risolte dal tribunale cittadino e trattate poi in un tribunale forese (1), quasi che questo avesse giurisdizione di secondo grado contro le sentenze di quello. E lo stesso principio ci spiega come potesse darsi il caso di appellare dalle sentenze dei consoli nostri presso tribunali di ecclesiastici o di signori e viceversa, per quanto i signori in molti statuti vietino ai loro sudditi di chieder giustizia ad altri signori o consoli (2). E una carta del 1183 ce ne dà manifesta prova; vi si legge infatti: « Ego Iacob qui dicor Coallia notarius sacri palati dicta istorum » testium quos abbadissa monasterii maioris produxit super causa quam habebat cum Suzone de Canturio sub consulibus medio-lani et qua causa translata est ad dominum Obertum archipre-sbiterum modocensis ecclesie per appellationem » (3).

Questi esempi e la circostanza di trovar talvolta delle parti le quali si obbligano a non appellare da una sentenza qualunque, ci fanno concludere che precisamente la libertà di scelta fosse regola comune, che l'appello non si intendesse come più tardi o come nel nostro diritto, e che perciò il tribunale milanese si trovasse, di fronte ai tribunali foresi, sullo stesso gradino nella scala del diritto giudiziario, solo godendo forse di quella maggior reputazione od egemonia che la sua qualità ed i suoi membri gli potevano far acquistare.

III.

NOTE DI DIRITTO E DI PROCEDURA.

Superfluo e inutile sarebbe il ritornar sovra un argomento così sapientemente trattato e quasi esaurito da quel profondo conoscitore del diritto lombardo che è il Lattes, ricercando tra le sentenze gli elementi di diritto consuetudinario milanese; ma l'occasione ci è propizia per dimostrare come il chiarissimo A. asserisse il vero

(1) Così dicasi per le note sentenze di Velate.

(2) Cfr. gli statuti di Cremona in FRISI, op. cit., vol. II, p. 48; SEREGNI, *Gli statuti di Arosio e Bigoncio*, Torino, 1901, p. 59 e altrove.

(3) Arch. di Stato di Milano, *Corp. Relig., perg. Mon. Magg.* (carta anno 1183).

quando scriveva: « che le raccolte autentiche non sono l'unica « fonte delle consuetudini lombarde e che le usanze si devono « ricercare anche nei documenti, sentenze e carte private » (1). Perchè in verità noi abbiamo trovato nel nostro materiale alcuni elementi di diritto e di procedura tralasciati dal L. C., specie per diritto pubblico amministrativo, di cui le radici, come ben disse lo stesso autore, devono pur ricercarsi tra le consuetudini. Già nel primo capitolo non ci mancò occasione per suffragare tale verità; ma qui toccheremo qualche altro tratto anche per contribuire meno mediatamente alla ricerca delle origini dei nostri comuni.

Nel campo del diritto rinveniamo un primo notevole accenno alla capacità e alla rappresentanza in giudizio come attore o come convenuto. In una sentenza del 9 novembre 1159 stanno di fronte come attore due figli emancipati contro il proprio genitore. I giudici sono commerciali, la causa civile, trattandosi di possesso di terre e di diritti d'acqua, onde il carattere prevalentemente soggettivo del diritto antico ci fa pensare che le parti fossero commercianti. Ne seguirebbe una duplice deduzione: che l'emancipato non avea bisogno di autorizzazione alcuna per essere commerciante; che poteva stare in giudizio senza essere assistito dal curatore, nel mentre ciò avviene per il minore, come appare da altra sentenza (2).

Numerosi esempi illustrano il concetto della rappresentanza, sempre incerto nei limiti e nella forma. Il padre è rappresentato dal figlio (3); molti convenuti da pochi, i quali talvolta danno « guadium » di comunicar la decisione ai mandanti, talvolta no (4). Frequenti pure sono i casi di « procuratores », di « advocati », assistenti o rappresentanti e giuranti per le parti, e un caso notevole abbiamo di rappresentanti di mandatari, i quali alla lor volta de-

(1) LATTES, op. cit., p. 52. Ciò non fu avvertito dai precedenti scrittori di diritto milanese. Cfr. ARGELLATI, *Biblioth. Scrip. Med.*, Mediolani, 1745, vol. I, coll. CCIX-CCXIV; G. VERRI, *De ortu et progressu iuris Med. Prod.*, ecc., Mediolani, 1759, p. xviii; GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 224 sg.; F. REZZONICO, *Origini e vicende del dir. mil. in Milano*, Milano, 1846; BERLAN, *Gli statuti municip. milanesi*, Milano, 1868; F. SCHUPFER, *Delle fonti del diritto a cui furono attinte le Cons. Milan.*, Milano, 1868.

(2) S. XCII; GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 43; PORRO, op. cit., p. 62; BONOMI, ms. cit., vol. III, p. 413.

(3) S. IV, XVII.

(4) Ibid. XXVII, XXXIX.

legano altri che « pro illis et pro se respondebant » (1). Per le persone giuridiche religiose (chiese, conventi, canonicati) l'abate l'arciprete, il vescovo, spesso anche semplici membri, le rappresentano legalmente, mentre difficile è il determinare a chi spettasse o chi potesse rappresentare in giudizio il comune (2). In una interessante sentenza del 21 maggio 1170 già ricordata si vede convenuto in giudizio presso i consoli del comune di Milano da una Biriana lo stesso comune, per la restituzione di possessi confiscati ai figli di lei, i quali durante la guerra avevano fatto del danno alla nostra città. Non è detto chi fossero i rappresentanti del comune, ma si svolge l'azione come se virtualmente lo stesso fosse presente; i consoli, naturali rappresentanti, costituiscono invece il tribunale e giudicano contro la città. In altra sentenza noi troviamo il comune di Seguria non rappresentato dai consoli, bensì da quattro messi (1176), mentre il comune di Velate è rappresentato dai suoi consoli (1202). In questa causa anzi troviamo esempio di riassunzione di istanza, poichè nel preambolo della sentenza è detto che la causa « fuit incepta » da altri individui, « qui tunc erant consules ipsius loci ». Il nome di comune però, come avvertimmo, raramente fa capolino, bensì spesso troviamo detto « gli uomini » del tal paese » in cause nelle quali veramente è coinvolto il comune, come nella lunga controversia tra i comuni di Chiavenna e Piuro, rappresentati da un console e parecchi vicini. Spesso poi il comune è rappresentato dai soli consoli (3), o dai consoli con qualche cittadino, sicchè deve crederci che la naturale rappresentanza non spettasse ai soli consoli, ma che altre persone, a seconda della costituzione comunale, la assumessero e spesso semplici mandatari (4) estranei all'amministrazione, distinguendo però sempre la propria persona dal comune, quasi non ne fossero membri, colle parole: « pro se et pro comune, ecc. ». Altra nota di diritto ricaviamo da una sentenza del 24 maggio 1177, nella quale il convenuto chiede, prima di ogni altra difesa, di voler esser giudicato secondo la sua legge (e non dice quale), non secondo la legge romana, e viene assolto dal giudice che non ne espone però i motivi. È notevole

(1) S. XLVI.

(2) LATTES, op. cit., p. 69 sg.

(3) S. XXV.

(4) Ibid. LXXXII e H. P. M., *Chartarum*, p. 1079 sg.

questa eccezione per professione di legge personale, in un tempo relativamente lontano da quello in cui tali professioni avevano una vera efficacia giuridica (1). Notevole ancora una causa risolta con sentenza del 25 ottobre 1207, nella quale un cittadino milanese chiede al prevosto di S. Ambrogio la consegna di terre già appartenenti ad un suo debitore pignoratizio. Il convenuto osserva doversi in primo luogo esercitare l'azione contro il debitore principale, i suoi fideiussori, i suoi eredi, e poichè l'attore asserisce con giuramento di averli escussi e di aver loro posto il banno, fuor che agli eredi i quali avevano rinunciato alla eredità, così il console condanna il convenuto a restituire tali terre.

Ben più importanti sono o appaiono a noi le note di diritto pubblico qua e là raccolte, specie nella stessa controversia tra Chiavenna e Piuro, dalla quale risulta che i due paesi formavano unico comune, avendo « in comune consularia »; che il consolato era misto di chiavennati e piuriesi in proporzione dell'importanza dei due paesi, un quarto cioè di piuriesi e tre quarti di chiavennati; che il consiglio dei consoli trattava gli affari amministrativi a maggioranza; che nelle spese comuni i piuriesi contribuivano per un quarto, solo quando nel voto di maggioranza vi entrasse uno dei piuriesi; infine che il comune doveva la sua costituzione ai vicini, e che perciò il vicinatico qui come altrove fu la base della origine comunale (2). Come si vede un'intera costituzione comunale è illustrata e ne è illustrata l'origine, diversa dalla milanese, diversa dal comune di Seguria, il quale nella sentenza del 13 aprile 1176 appare composto di due elementi: i « curtusii » o abitanti della corte e i « villani » o abitanti della villa, nel mentre il comune di Velate appare come frutto dell'unione dei nobili coi rustici, proporzionalmente rappresentati da consoli scelti nel loro seno (31 agosto 1201). Tali notizie confermerebbero l'opinione di chi asseri doversi studiare la formazione dei comuni nelle associazioni preesistenti delle singole località (3). Non ripetiamo gli

(1) G. SALVIOLI, *Nuovi studi sulle professioni delle leggi*, in *Atti e Memorie R. Dep. Stor. Patr. per le Prov. Mod. e Parm.*, 1884, vol. II, p. 389 sg.

(2) Notizie più diffuse, oltrechè negli storici valtellinesi (Quadrio, Romegialli, Lavizzara) si trovano in CROLLANZA, op. cit., passim.

(3) G. ROSA, op. cit. p. 80; SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del comune*, Modena, 1898.

accenni alla costituzione del comune e del consolato milanese, ma aggiungiamo quanto gli atti confermano delle notizie già note: che cioè i consoli trattavano la pace e le alleanze, amministravano le finanze e i beni demaniali, contraevano prestiti e mutui, avevano ingerenza su le gabelle, sui pedaggi, sulle tasse in genere, ecc.

Nel campo della procedura si rinvencono pure notizie preziose ed esempi pratici delle principali formalità ricordate anche dal *L. C.* Per quanto riguarda l'arbitrato, oltre le numerose sentenze sparse anche nei nostri cartulari, troviamo atti consolari di delega ed arbitri, colla indicazione della causa e del tempo per trattarla (1), colla esclusione di appelli per volontà delle parti. Frequenti gli esempi di libelli riportati dalle sentenze, di comparse (« positiones ») (2), di mandati « ad lites » (3) e di incidenti, quali l'eccezione di incompetenza, risolta dal tribunale e, come pare, proposta prima di ogni altra difesa (4) e l'intervento di terzo sia « ad « escludendum » che « ad confirmandum » (5). Tutte le forme di prova ricordate dal *L. C.* occorrono, ma vi appare ripetutamente la perizia, non menzionata in quello, sola e congiunta ad accesso giudiziale, sia nel giudizio di merito che nella fase esecutiva (6). Notiamo anche un giuramento prestato sette giorni dopo la sentenza, la quale risolve precisamente la causa in base a questo giuramento posteriore (7); esempi di rinuncia agli atti e di rinunzie a un capo solo di domanda (8); di transazioni compiute durante lo svolgimento del giudizio (9); di azioni possessorie congiunte ad azioni petitorie (10); di azioni accessorie congiunte o separate dalla principale.

Troviamo pure qualche sentenza in giudizio esecutivo. Il 27 gennaio 1173 l'abate di S. Ambrogio conviene in giudizio parecchi cittadini, per obbligarli ad abbattere alcuni mulini che gli arreca-

(1) BONONI, ms. cit., vol. III, p. 435.

(2) S. CII; GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 58 sg.

(3) Ambrosiana di Milano, cod. Della Croce, v. 14, a. 1212.

(4) S. XVIII, LXXXI.

(5) Ibid. XCVII.

(6) Ibid. XXXV, LXXXVII.

(7) Ibid. XLII.

(8) Ibid. LX e LXI.

(9) Ved. le precedenti sentenze.

(10) LATTES, op. cit., p. 304.

vano danno. A meglio conoscere la causa il tribunale consolare nomina perito un maestro dei mulini, procede ad un accesso giudiziale e, fatto giurare l'attore perchè affermi la verità della sua domanda, ordina che i mulini siano abbassati alla giusta misura. Il 28 giugno 1173 con nuova sentenza indica le norme e le misure cui attenersi in detto abbattimento, sentite le parti in causa. Così il 20 dicembre 1204 in seguito a sentenza consolare si ordina all'arciprete di Monza di dividere dei prati con tal Giacomo Pelucco; il 1.º aprile del seguente anno, volendo il tribunale « sententiam « executioni mandare » nomina tre persone « ad curandam divisionem eius predii » in presenza di testimoni e di periti per la stima. Ma spesso le sentenze restavano lettera morta, e allora il tribunale, a domanda di parte, interveniva con nuova sentenza (1) per costringere il soccombente ad uniformarsi al giudicato consolare. Avvertiamo però che in unica istanza sono promiscuamente trattate questioni di merito e questioni per esecuzione di precedenti sentenze, ciò che dimostra la mancanza di una chiara distinzione tra il giudizio cognoscitivo e il giudizio esecutivo, il che risponde perfettamente all'indole del diritto in quell'età. Siamo sempre in un campo ove la consuetudine è unica norma e sarebbe sogno concepirvi anche distinti il diritto costituzionale, civile, amministrativo, feudale, penale, commerciale e la stessa procedura. Tutto è riunito in un sol codice e in un sol organo di potere; talchè uno studio unilaterale non potrà mai condurci alla conclusione più lontana e molto meno renderci l'idea completa di quello che fu il consolato nella età comunale. Speriamo di poter giungere più prossimi a tal meta dopo qualche lavoro particolare e l'esame degli altri atti citati nella introduzione.

EZIO RIBOLDI.

(1) S. LX e LXI.

REPERTORIO

I.

4 luglio 1117 nell'arengo.

L'arcivescovo di Milano, " presentibus mediolanensibus consulibus ", dichiara di nessun valore le investiture e le alienazioni fatte dal vescovo intruso di Lodi.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 11 ad a.; b) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 82 sg.; VIGNATI, op. cit., vol. I p. 97 sg.

II.

11 luglio 1130 nel teatro.

Ungaro da Corte Duce, console di Milano, e con lui i colleghi nel consolato distinti nei tre ordini dei Capitani, Valvassori, e Cittadini, conferma la sentenza del vescovo di Bergamo nella controversia di diritto feudale e signorile tra i ministri della chiesa di Bergamo e i vilani di Calusco.

a) Ambrosiana, FAGNANI, *Famiglie Milanesi* (f. Da Ro) e cod. Della Croce, 10 ad a.; b) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 96 sg.; LUPI, *Cod. Diplom. Berg.*, vol. II, p. 94.

III.

10 novembre 1138 nel broletto.

Quattro consoli di Milano assolvono due cittadini di Sesto dalla domanda di un loro concittadino relativa ad una medietà. La prova è testimoniale.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Monastero di Chiaravalle*; BONOMI, *Diplomata Clarevallis*, ms. Braidense, AE. XV, 30, p. 190 sg.

IV.

21 agosto 1140 nella pubblica via.

I consoli di Milano giudicano in una controversia tra Locarno da Besozzo e i conti di Seprio per diritti feudali e rimandano le parti al foro imperiale; poi, in altra controversia tra lo stesso attore e il comune di Mendrisio per una preda e pel " districtum " dello stesso paese,

dopo giuramento, obbligano Locarno alla restituzione e assolvono il comune dalla seconda domanda.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 12 ad a.; b) ROVELLI, *Storia di Como*, vol. II, p. 346 sg.; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 289 sg.; FICKER, *Forsch.*, IV, n. 113; e cfr. quest'Archivio, XXXI, 1904, I, p. 65.

V.

20 maggio 1142 nel broletto.

I consoli di Milano assolvono gli abitanti di Mendrisio dalla domanda di fodro regale fatta loro dai conti di Seprio. Come prova il giuramento decisivo.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, 10 ad a.; b) ROVELLI, op. cit., vol. II, p. 347; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 303 e quest'Archivio, XXXI, 1904, I, p. 65.

VI.

11 luglio 1143 nell'arcivescovado.

I consoli di Milano, delegati come arbitri dalle parti, sentenziano in una causa religiosa fra i monaci e i canonici di S. Ambrogio.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Monastero di S. Ambrogio*; b) PURICELLI, *Ambr. Bas. Mon.*, n. 290; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 310 e quest'Archivio, XXXI, 1904, II, p. 332.

VII.

25 giugno 1145.

Un console di Milano giudica in una controversia promossa da un tale di Inverigo contro la badessa del Monastero Maggiore e due massari del monastero per alcune prestazioni signorili. In difetto di prova per parte dell'attore viene deferito il giuramento all'avvocato della badessa.

a) BONOMI, mss. cit., *Tab. Mon. Maior.*, p. 204.

VIII.

22 agosto 1145 nel broletto.

I consoli di Milano giudicano in una controversia tra l'arciprete di S. Maria del Monte sopra Varese e due fratelli abitanti di Porta Romana per diritti di legna in un bosco comune e per la proprietà di un podere. In seguito a deposizione testimoniale e al giuramento, la sentenza è favorevole all'attore.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *S. Maria del Monte sopra Varese*.

IX.

17 ottobre 1145 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano favorevolmente all'arciprete stesso in una causa con un tale di Velate per il possesso di un campo. Prova, la testimonianza e il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. in fondo cit.*

X.

13 maggio 1147 nel broletto.

I consoli di Milano giudicano favorevolmente ai decumani della chiesa di S. Maria female in una causa contro i Carcano, contumaci, per una pescheria. Prova, la testimonianza e il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Beneficiati della Metropolitana; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 6 ad a.*; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. III, p. 352.

XI.

23 ottobre 1147 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una controversia tra il vescovo di Lodi e i villani di Cerveniano per la proprietà di un bosco in Gaivagnano. Provano la testimonianza e il giuramento.

a) Arch. Vesc. di Lodi, *Bonomi, Mon. Laud. Episcop.*, vol. I; b) VIGNATI, *Cod. Diplom. Laud.*, vol. II, p. 134.

XII.

18 giugno 1148 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano favorevolmente all'arciprete di S. Maria dei Monte sopra Varese, in una causa per possesso di terre con uno di Arzago. Prova, la testimonianza e il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Lorenzo Maggiore.*

XIII.

15 gennaio 1149 nel broletto.

I consoli di Milano sentenziano favorevolmente al prevosto di S. Lorenzo in una causa contro un cittadino milanese per il possesso di un mulino. Prova testimoniale e giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Lor. Magg.*

XIV.

8 luglio 1149 nel consolato.

I consoli di Milano danno ragione ad alcuni cittadini di Lodi in una causa per una decima contro due fratelli del borgo di Landriano. Prova, il giuramento.

a) Arch. Vesc. di Lodi, *carta originale*; b) VIGNATI, *op. cit.*, vol. II, p. 67.

XV.

3 gennaio 1150 nel broletto.

I consoli di Milano sentenziano favorevolmente ai custodi e accumani della chiesa di Monza, in una causa per la chiusa di un mulino contro l'abate di S. Ambrogio. Prova, i testi e il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Collegiata di Monza*; b) FAISI, *Mem. di Monza*, vol. II, p. 59; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. III, p. 381.

XVI.

18 settembre 1150 nel broletto.

I consoli di Milano sentenziano favorevolmente ai consoli dei pascoli di P. Vercellina in una causa per possesso di un prato e un pascolo comune contro l'abate di S. Ambrogio. Prova, i testi e il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Monastero di S. Ambrogio*; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. III, p. 381.

XVII.

19 dicembre 1150 nel consolato.

I consoli di Milano danno piena ragione alla chiesa di Monza in una causa di diritto feudale o signorile contro alcuni di Centemero. Prove, documenti, testi e giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Colleg. di Monza*; b) FAISI, *op. cit.*, vol. II, p. 60; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. III, p. 412.

XVIII.

4 maggio 1151 in solario consularis.

I consoli di Milano giudicano di essere competenti a trattare una causa possessoria vertente tra parecchi pavesi, che volevano adire ai consoli di Pavia, e il Prevosto di S. Lorenzo.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Lor. Magg.*

XIX.

3 settembre 1151 nel broletto.

I consoli di Milano trattano una causa per diritto di pascolo, arare, ecc. in località lodigiane, tra il vescovo di Lodi e molti militi milanesi. Prova, i testi. La sentenza è favorevole al convenuto.

a) Arch. Vesc. di Lodi, originale; b) VIGNATI, op. cit., vol. II, p. 174.

XX.

8 maggio 1152 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una causa di diritto pubblico amministrativo tra i comunisti di Piuro e di Chiavenna, con richiamo ad una sentenza dei consoli comaschi. Prova, il giuramento.

a) Non rinvenuta; b) *Periodico Società Storica Comense*, IV, p. 275; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 112.

XXI.

10 gennaio 1153 nel consolato.

I consoli di Milano sentenziano favorevolmente all'arciprete di Santa Maria del Monte sopra Varese in una causa per diritti su parecchi boschi e prati coi vicini di Velate. Prova, documenti, testi e giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. S. Maria del Monte.

XXII.

14 aprile 1153 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una causa di diritto feudale e signorile tra alcuni militi milanesi e l'abate di S. Abbondio in Como.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. S. Abbondio, Como; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 413.

XXIII.

14 aprile 1154 nel consolato.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa di diritto pubblico amministrativo tra gli abitanti di Chiavenna e di Piuro.

a) Non rinvenuta; b) *Per. Soc. Stor. Com.*, IV, p. 287; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 473.

XXIV.

13 ottobre 1154 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una causa per un anniversario tra il primicerio della Metropolitana di Milano e Micara, moglie di Alberto da Lampugnano.

a) Bibliot. Arch. Arcivescovile di Milano, pergamene antiche diverse, cart. n. 141; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 7, p. 72; c) *Cfr. quest'Archivio*, XXXI, 1904, II, p. 222.

XXV.

29 gennaio 1155 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa di diritto feudale e signorile tra i Conti di Seprio e gli abitanti di Ronago. Prova, il giuramento di 12 abitanti.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, n. 12 ad. a.; b) ROVELLI, op. cit., vol. II, p. 348.

XXVI.

29 giugno 1155 nel broletto.

Nuova sentenza dei consoli di Milano in una causa di diritto pubblico amministrativo tra gli abitanti di Piuro e Chiavenna. Prova, i documenti.

a) Non rinvenuta; b) ALLEGRIANZA, *Dell'antica fonte battesimale di Chiavenna*, Venezia, 1715, p. 57; *Per. Soc. Stor. Com.*, IV, p. 291; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 417.

XXVII.

6 ottobre 1156 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano favorevolmente al vescovo di Lodi in una causa di diritto feudale e signorile contro alcuni di Cavenago. Prova, i testi.

a) Arch. Vesc. di Lodi; BONOMI, *Mon. Laud. Episcop.*, vol. I; b) VIGNATI, op. cit., vol. II, p. 197.

XXVIII.

19 ottobre 1156 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per tributo di siligine e miglio tra il vescovo di Lodi e un villano suo massaro. Prova, testi e giuramento.

a) BONOMI, op. cit.; b) VIGNATI, op. cit., vol. II, p. 199.

XXIX.

13 maggio 1159 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una causa per sfratto di locazione rurale tra l'abbadessa del Monastero Maggiore ed un Borelli.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. Magg.*: copia in cod. Trivulziano, n. 1738. Pare una falsificazione del Galluzio.

XXX.

9 novembre 1159 in città.

I consoli dei negozianti di Milano danno piena ragione a due figli emancipati che volevano usar liberamente di tre pezze di terra e che vietavano al padre l'uso di una roggia in danno ai propri mulini. Prove, l'atto di emancipazione e il giuramento.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni; b) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 125.

XXXI.

21 maggio 1170 nel borgo di Varese.

I consoli del comune di Milano danno piena ragione a donna Biana in una causa possessoria tra essa e lo stesso comune. Prova, una semplice presunzione.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Maria del Monte*.

XXXII.

16 ottobre 1170 nel consolato.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa di diritto feudale tra la famiglia Pozzobonello e l'abate di Chiaravalle, che viene assolto.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Monas. di Chiar.*; BONOMI, op. cit., vol. I, p. 440; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 701.

XXXIII.

21 febbraio 1172 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa di diritto feudale e signorile tra l'abate di S. Ambrogio e alcuni fratelli di Concorezzo.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; b) PURICELLI, *Ambr. Bas. Mon.*, n. 523; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 742.

XXXIV.

10 gennaio 1173 nel broletto.

I consoli di Milano sentenziano in una causa tra due cittadini milanesi per il pagamento di un pezzo di terra venduto. Prove, un documento, i testi e il giuramento.

a) Ambrosiana, codd. Sormanni e Della Croce cit.; b) PORRO, *L. C.*, p. 34; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 744.

XXXV.

27 gennaio 1173 nel consolato.

I consoli di Milano sentenziano in una causa promossa dall'abate di S. Ambrogio per fare abbassare i molini di alcuni cittadini che danneggiavano i molini del monastero. Prove, una perizia, un accesso giudiziale, il giuramento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 744.

XXXVI.

28 giugno 1173 in casella consularie.

I consoli di Milano fissano in qual modo e misura devonsi e abbassare i mulini dei convenuti nella sentenza precedente.

a) Gli stessi fonti.

XXXVII.

26 febbraio 1174 nel broletto.

I consoli di Milano giudicano in una causa per una chiusa sul Reddido tra parecchi cittadini e un altro cittadino. Prova, un accesso giudiziale.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni cit.; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 751.

XXXVIII.

12 luglio 1174 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa tra l'abate di S. Apollinare e un cittadino milanese pel possesso di un campo.

a) BONOMI, *Tab. Morimundi*, p. 496; c) Arch. di Stato di Milano, *Museum Diplom.* cit. *Arch. Stor. Lomb.*, Anno XXXII, Fasc. VI.

XXXIX.

8 novembre 1174 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per la chiusa di una roggia tra due fratelli, cittadini milanesi.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 9 ad a.; c) Arch. di Stato di Milano, *Museum Diplom.* cit.

XL.

16 luglio 1175 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per diritto di pascolo tra l'abate di S. Ambrogio e i consoli dei pascoli della comunità di P. Vercellina. Prove, documenti.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 760.

XLI.

13 aprile 1176 nella strada tra Garbagnate e Seguria.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per l'abbattimento di fossati e terrapieni e per una servitù di passaggio tra il comune di Seguria e un milanese. Prova, un accesso giudiziale.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni cit.; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 770.

XLII.

27 maggio 1177 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa tra due cittadini milanesi per una medietà. Il convenuto chiede di esser giudicato secondo la sua legge e non secondo la legge romana.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. di Chiarav.*; BONONI, *ms. cit.*, vol. I, p. 443.

XLIII.

27 novembre 1177 nella pescheria.

I consoli dei negozianti di Milano danno sentenza in una causa, per la servitù di passaggio in una viottola, tra l'arciprete di Monza ed un monzese. Prova, documenti, testi, giuramento.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; b) PORRO, *L. C.*, p. 112; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 771.

XLIV.

18 settembre 1179 nel consolato.

I consoli di Milano ratificano l'operato di alcuni messi consolari che, in seguito a sentenza, avevano compiuta la divisione d'acque tra due fratelli e contemporaneamente accordano al convenuto il diritto di chiudere una roggia per inaffiare il proprio campo. Prova, documenti.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 780.

XLV.

13 novembre 1179 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano in una causa per sfratto di locazione rurale tra la badessa del Monastero Maggiore e parecchi villani, massai in Brinzio e traslocati in Concorezzo.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Capitolo di S. Ambrogio.*

XLVI.

31 dicembre 1179 in casa consularie.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa di diritto feudale e signorile tra la badessa di Orona e i villani di Cesano e Bienzago.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. Orona*; Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; b) PORRO, *L. C.*, p. 126 sg.; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 781.

XLVII.

29 dicembre 1180 nella chiesa di S. Stefano.

Girardo Pisto console di Milano, in seguito ad autorizzazione dei rettori della Lega, dà sentenza in grado di appello del podestà di Lodi in una causa di diritto feudale e signorile in Cavenago tra il vescovo di Lodi e tal Rinaldo Incelso. Prova, documenti.

a) BONONI, *Monum. Laud. Episcop.* cit. in Arch. Vesc. di Lodi; b) VIGNATI, op. cit., vol. III, p. 113.

XLVIII.

22 agosto 1181 nel consolato.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa per servitù di passaggio tra l'abate di S. Vittore e i villani di Grancino.

a) Non rinvenuta; c) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 790.

XLIX.

27 febbraio 1182 nel consolato.

I consoli di Milano danno ragione alla badessa del Monastero Maggiore in una causa possessoria contro un cittadino milanese. È presente e firma la sentenza un console della repubblica.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. Cap. di S. Ambr.

L.

13 dicembre 1183 nel consolato.

I consoli di Milano assolvono Sozone da Cantù dalla domanda di prestazioni come distrettuale a lui fatta dalla badessa del Monastero Maggiore. Prova, una presunzione di diritto.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. Mon. Magg.; b) BERLAN, *Le due edizioni citate*, p. 178 sg.

LI.

4 luglio 1184 nel consolato.

I consoli di Milano sentenziano in cause di decime, diritto signorile, diritti di pascolo, tra la badessa di S. Dalmazio in Colliate e gli uomini di Colliate.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 6.

LII.

23 dicembre 1185 nel broletto (1).

I consoli di Milano sentenziano in una controversia per diritti su un campo in Brusuglio, tra Guidone prete di S. Silvestro e alcuni fratelli soprannominati Porcelli, cui si dà piena ragione.

a) Non rinvenuta; c) Arch. di Stato di Milano, *Musaeum Diplom. cit.*

LIII.

29 dicembre 1185 in città.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa per risarcimento di danni, tra alcuni cittadini milanesi e l'abate di Chiaravalle. È presente e firma la sentenza un console della repubblica.

a) Arch. di Stato di Milano, Cap. di S. Ambr.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 21.

(1) Il GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 5, ricorda altra sentenza del 13 dicembre 1184, di contenuto ignoto e da noi non rinvenuta.

LIV.

1 giugno 1187 nel broletto.

I consoli di Milano condannano il prevosto di S. Ambrogio a distruggere una chiusa sul Refreddo, costruita in danno di Acerbo Teso. Prova testimoniale.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) PORRO, L. C., p. 7 sg.

LV.

1 giugno 1187 nel broletto.

I consoli di Milano condannano Acerbo Teso a chiudere un fossato ed a ripristinarne un antico. Attore il prevosto di S. Ambrogio. Prova i documenti.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; b) PORRO, L. C., p. 5 sg.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 42.

LVI.

9 novembre 1187 nel consolato.

I consoli di Milano danno piena ragione all'abate e console di San Sepolcro nei vicini in una causa per diritti di pascolo contro i consoli di Comabio rappresentanti anche i vicini.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. S. Ambr.; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 41.

LVII.

12 novembre 1187 nel consolato.

I consoli di Milano condannano alcuni villani di Consonno in una causa per diritti feudali e signorili promossa dal monastero di Chiaravalle. Prova, documenti e testi.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. di Chiar.; Bononi, *Diplomata Clavallis*, ms. cit., vol. II, p. 504.

LVIII.

29 dicembre 1187 in città.

Per la stessa causa i consoli di Milano condannano un altro villano di Consonno.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. Cap. di S. Ambr.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 41.

LIX.

18 giugno 1188 in città.

Sentenza dei consoli di Milano (?) a favore della badessa di Fontegio per un podere ed una roggia presso Gratosoglio, il cui possesso veniva contrastato dall'ospedale dei crociferi.

a) Non rinvenuta; c) Arch. di Stato di Milano, *Musacum Diplom.* cit.

LX.

29 agosto 1188 nel consolato.

I consoli di Milano sono chiamati a giudicare in una causa tra Acerbo e Teso e il prevosto di S. Nazaro per uso di acque dal Refreddo. L'attore, giunto a sentenza, rinunzia agli atti.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; b) PORRO, *L. C.*, p. 9 sg.

LXI.

7 luglio 1189 nella chiesa di S. Tecla.

I consoli di Milano trattano ancora parecchie cause per diritti di acqua del Refreddo tra Acerbo Teso e il prevosto di S. Ambrogio. Si chiude con transazione.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; b) PORRO, *L. C.*, p. 110 sg.

LXII.

23 febbraio 1190 nel consolato.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa di diritto signorile tra il monastero di Chiaravalle e un villano suo colono. Prova, documenti e testi.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. di Chiarav.*; BONONI, *Diplom. Clarev.* cit., vol. II, p. 540.

LXIII.

23 ottobre 1190 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa di diritto signorile tra un rustico e il monastero di Chiaravalle.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. di Chiarav.*; BONONI, *ms. cit.*, vol. II, p. 553.

LXIV.

17 novembre 1190 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per rescissione di un contratto di locazione fra il prevosto di S. Lorenzo e uno dei suoi onorari, che " in re locata malum usatum est. " (*sic*).

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Lor. Magg.*

LXV.

19 dicembre 1190 nel consolato.

I consoli di Milano giudicano doversi pagare una *guadium* alla badessa di Orona, perchè un individuo di Bianzago abitante in Boisis aveva aperto un fossato vicino al " castrum " del convento.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. Orona*; Ambrosiana, cod. Sormanni, ad²a.; b) PORRO, *L. C.*, p. 201; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 56.

LXVI.

29 dicembre 1191 in città.

I consoli di Milano obbligano per sentenza a chiudere un fossato presso la " braida " del convento di Chiaravalle alcuni abitanti in Vi-comaggiore. L'attore presta come prova il giuramento.

a) BONONI, *ms. cit.*, vol. II, p. 556.

LXVII.

11 marzo 1192 nel consolato.

I consoli di Milano condannano l'abate di S. Ambrogio a togliere una chiusa dal fiume Orona, la quale produceva danni al mulino di un milanese. Prova, la perizia.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Monas. di S. Ambr.*; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 63.

LXVIII.

22 giugno 1192 nel broletto.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per decima tra Guarnierio Cagainsterio e uno da Terzago.

a) BONONI, *Tab. Morim.*, p. 553; c) Arch. di Stato di Milano, *Musacum Diplom.* cit.

LXIX.

25 ottobre 1192 in città.

I consoli di Milano condannano un massaro del monastero di Chiaravalle al pagamento di un annuo canone per un fondo da lui condotto.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. di Chiarav.*

LXX.

29 dicembre 1192.

I consoli di Milano condannano parecchi villani a risarcire il danno prodotto al monastero di Chiaravalle col taglio di alcune piante.

a) Non rinvenuta; c) Arch. di Stato di Milano, *Musaeum Diplom. cit.*

LXXI.

9 febbraio 1195 in città.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa per espropriazione della quota dei beni del debitore defunto pervenuta al fratello superstite possessore dell'altra porzione. Prova, la testimonianza.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 77.

LXXII.

19 aprile 1195 nel broletto.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per diritti d'acqua tra il prevosto di S. Ambrogio e gli eredi di Ottone da Moirano.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 77.

LXXIII.

14 ottobre 1195 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per diritto di decima tra il monastero di Chiaravalle e due suoi coloni. Prova, i testi.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Chiarav.*; BONONI, ms. cit., vol. II, p. 868.

LXXIV.

27 novembre 1195 in città.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa possessoria unita ad altra per diritto di passaggio tra il prevosto di S. Ambrogio e un milanese.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Chiar.*; Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 77.

LXXV.

11 agosto 1198 in città (1).

I consoli di Milano danno piena ragione al monastero di Chiaravalle in una causa tra questi e un nobile milanese il quale, appunto perchè tale, pretendeva di non pagare alcuni appendizi al monastero stesso.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Chiarav.*; BONONI, *Diplom. Clarev.*, ms. cit., vol. II, p. 901.

LXXVI.

1 gennaio 1199 nel consolato.

I consoli di Milano sentenziano in una causa tra la badessa del Monastero Maggiore e Zuzone da Cantù per il fitto di un campo in Arosio.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Mon. Magg.*; cod. Trivulziano, 1740. Pare opera di un falsario.

LXXVII.

21 dicembre 1199 in città.

I consoli di Milano giudicano in una causa per disputa di possessi tra un prestinaio e parecchi milanesi.

a) Ambrosiana, cod. Sormanni, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 128.

(1) Il GIULINI, op. cit., vol. IV, pp. 87, 97, 100, 122, ricorda quattro altre sentenze, senza indicare il contenuto (2 ottobre 1196; 25 aprile 1197; 15 agosto 1198; 15 ottobre 1199). Noi non abbiamo potuto rinvenirle.

LXXVIII.

31 dicembre 1199 in città.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa possessoria tra un milanese ed alcuni abitanti di Trezzano. Prova, i documenti.

a) Manca; b) Porro, *L. C.*, p. 31.

LXXIX.

31 dicembre 1200 in città (1).

I consoli di Milano danno sentenza in una causa tra Ottone Pristinario e Lorenzo da Trezzano con suo nipote per alcuni diritti d'acqua in Trezzano.

a) Manca; c) Arch. di Stato di Milano, *Musacum Diplom.* cit.

LXXX.

31 agosto 1201 in città.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa per i diritti di pascolo tra l'arciprete di S. Maria del Monte e il comune e gli uomini di Velate.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Maria del Monte*.

LXXXI.

22 aprile 1202 nel consolato.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per risarcimento di danni tra Uberto da Sesto e l'arciprete di Monza. Avendo il convenuto sollevato eccezione di incompetenza, la causa è rimandata al foro ecclesiastico.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Colleg. di Monza*; b) Frasi, *op. cit.*, vol. II, p. 82; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 139.

(1) Il GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 128, ricorda altra sentenza del 9 marzo 1200, di contenuto ignoto e da noi non rinvenuta.

LXXXII.

13 dicembre 1202 nel palazzo comunale.

I consoli del comune di Milano giudicano esser valevole la procura data dal comune di Vercelli al suo procuratore nella causa contro il comune di Pavia.

a) Arch. Civico di Vercelli, *reg. sec. XIV*; b) H. P. M., *Chartarum*, vol. I, p. 1083.

LXXXIII.

14 dicembre 1202 nel palazzo comunale.

Sentenza interlocutoria dei consoli del comune di Milano nella causa tra il comune di Vercelli e quello di Pavia per il castello di Robbio.

a) Arch. Civ. di Vercelli, *cod. cit.*; b) H. P. M., *Chartar.*, vol. I, p. 1089.

LXXXIV.

21 luglio 1204 in città (1).

I consoli milanesi danno piena ragione all'arciprete di S. Maria del Monte, il quale convenne in giudizio per causa di decime il comune di Velate.

a) Arch. di Stato di Milano, *Raccolta Diplomatica*, vol. II, p. 28 sg.

LXXXV.

30 ottobre 1204 in città.

I consoli di Milano assolvono un abitante di Vicomaggiore dalla domanda di Amizeto Pozzobonello per la restituzione di un prato.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Chiarav.*; BONONI, *Diplom. Clarev.*, vol. III, p. 184.

LXXXVI.

20 dicembre 1204 a Baraggiola presso Monza.

In una causa per diritti d'acqua tra Giacomo Pelucco e l'arciprete di Monza i consoli di Milano pronunziano sentenza favorevole all'attore.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Capitolo di Monza*; c) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 147.

(1) GIULINI, *op. cit.*, vol. IV, p. 143, ricorda altra sentenza del 4 febbraio 1203, senza indicare il contenuto. Non fu da noi rinvenuta.

LXXXVII.

1 aprile 1205 presso il Lambro.

I consoli milanesi nominano tre persone incaricate di dividere le acque tra Giacomo Pelucco e l'arciprete di Monza.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Cap. di Monza*; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 147.

LXXXVIII.

23 aprile 1205 in camera dei consoli.

I consoli di Milano costringono il figlio di Giacomo Pelucco a non impedire l'uso di acqua per irrigare in una roggia presso un prato diviso, giusta la precedente sentenza.

a) e c) Come doc. prec.

LXXXIX.

27 ottobre 1205 nel consolato.

Sentenza dei consoli milanesi in una causa possessoria tra Alberto Capello e due fratelli Beccaria, i quali vengono assolti dalla domanda attrice.

a) BONONI, *Diplom. Clarev.*, ms. cit., vol. III, p. 109.

XC.

1 dicembre 1205.

I consoli del comune di Milano danno piena ragione al comune di Vercelli nella causa da questi promossa contro il comune di Pavia per il possesso del castello di Robbio, di cui i pavesi si erano impadroniti con violenza.

a) Arch. Civ. di Vercelli, reg. sec. XIV; b) H. P. M., *Chartar.*, vol. I, p. 1119 sg.

XCI.

21 marzo 1206 nel consolato.

Lunghissima sentenza dei consoli milanesi nella nota causa per diritti d'acqua tra l'arciprete di Monza e Giacomo Pelucco, nella quale appare ricostruita tutta la causa e si rinvencono preziose notizie corografiche, e di diritti rurali.

a) Arch. di Stato di Milano, *Cap. di Monza*; b) Fxist, op. cit., vol. II, p. 84 sg.

XCII.

22 maggio 1206 nel broletto.

I consoli milanesi, dopo aver dato il curatore ad un minorene, pronunziano sentenza in una causa possessoria tra lui e il capitolo di S. Ambrogio.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. Cap. di S. Ambr.*; b) PORRO, *L. C.*, p. 149 sg.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 150 sg.

XCIII.

19 luglio 1206 in città.

Sentenza dei consoli milanesi in una causa di diritto signorile tra i rustici di Baggio ed Algisio da Varedo.

a) Bibliot. Arch. Capitolare di Milano, *perg. ant. diver.*, cart. n. 141; Ambrosiana, codice Della Croce, v. 13, ad a.; c) *quest'Archivio*, XXXI, 1904, II, p. 235.

XCIV.

9 ottobre 1206 in città.

I consoli di Milano costringono per sentenza il prevosto di S. Ambrogio ad eseguire una obbligazione stipulata, ed obbligano il convento Rosso da Gerenzano a rilasciarne il documento.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, n. 13 ad a.

XCV.

4 maggio 1207 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per evizione tra un figlio emancipato e la canonica di S. Ambrogio.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158 sg.

XCVI.

5 giugno 1207.

Un console di Milano condanna in contumacia Algisio Abuelio da Consonno, al pagamento di un fitto a Girardo Prealloni.

a) BONONI, *Diplom. Clarev.*, ms. cit., vol. III, p. 190.

XCVII.

31 luglio 1207 in città.

I consoli di Milano assolvono un villano dalla domanda dell'Ospedale di S. Vincenzo per una decima. Interviene la canonica di S. Ambrogio ad *excludendum*.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158 sg.

XCVIII.

10 luglio 1207 in città.

Sentenza per una decima feudale in una causa trattata dai consoli di Milano tra un cittadino milanese e un villano di Quarto Cagnino. Interviene ad *excludendum* l'Ospedale di S. Vincenzo.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.

XCIX.

14 agosto 1207 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per la remissione di un terreno livellato tra la canonica di S. Ambrogio e Lorenzo da Trezzano. L'attore chiede anche le spese di giudizio, e in seguito a confessione del convenuto gli è data piena ragione.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158 sg.

C.

25 ottobre 1207 in città.

Sentenza dei consoli milanesi in una causa per evizione tra un cittadino milanese e la canonica di S. Ambrogio.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.; b) PORRO, *L. C.*, p. 11 sg.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158.

CI.

28 ottobre 1207 nel consolato.

I consoli di Milano condannano Giacomo Perdice e figli a pagare alla canonica di S. Ambrogio una decima.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158.

CII.

21 dicembre 1207 in città (1).

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per abbattimento di una porta in luogo pubblico tra i vicini di S. Pietro e Naborre a Milano e la canonica di S. Ambrogio. Poiché il convenuto dimostra che furono invece costrutte sulla sua proprietà, viene assolto.

a) Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 13 ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 158 sg. e quest'*Archivio*, XXXII, 1905, III, p. 51, nota 4.

CIII.

4 luglio 1209 nel consolato.

I consoli di Milano condannano un cittadino da Trezzano a restituire ad Albergato Prealloni alcuni beni di un suo debitore pignoratorio.

a) Arch. di Stato di Milano, *perg. S. Ambr.*; Ambrosiana, cod. Sormani, ad a.; c) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 108.

CIV.

27 luglio 1209 nel consolato.

I consoli di Milano assolvono dalla domanda attrice due fratelli Beccaria in una causa possessoria.

a) BONONI, *Diplom. Clav.*, vol. III, p. 254.

CV.

31 dicembre 1209 nel consolato.

Sentenza dei consoli milanesi in una causa di diritto feudale e signorile tra la chiesa di Monza e parecchi fratelli di Monguzzo.

a) Arch. di Stato di Milano, *Colleg. di Monza*; b) FRISI, op. cit., vol. II, p. 91 sg.

(1) Il GIULINI, op. cit., vol. IV, pp. 161, 168, ricorda, senza allegarne il contenuto, due altre sentenze (29 marzo 1208-29 giugno 1208) citando come fonte l'Arch. Ambrosiano. Non furono rinvenute.

CVI.

3 aprile 1210 in città.

Sentenza dei consoli di Milano in una causa per diritto di decima tra il prevosto di Vimercate e Giacomo Beroldi.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Collegiata di Vimercate*; b) PORRO, L. C., p. 145.

CVII.

9 novembre 1210 in camera dei consoli.

I consoli di Milano con nuova sentenza ordinano l'esecuzione di una parte di precedente sentenza tra un milanese e il monastero di di Chiaravalle.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Chiar.*; BONOMI, *Diplom. Clarev.*, vol. III, p. 314

CVIII.

20 luglio 1211 nel consolato.

I consoli di Milano danno sentenza in una causa di diritto feudale e signorile tra alcuni di Giussano e molti abitanti di Arosio.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Mon. Magg.*

CIX.

13 settembre 1212 nel consolato.

Sentenza consolare in una causa per diritti di decima feudale tra il prevosto di Vimercate ed Uberto Ismaelli di Vimercate, il quale viene condannato.

a) Arch. di Stato di Milano, perg. *Colleg. di Vimercate*; Ambrosiana, cod. Della Croce, v. 14 ad a.; b) PORRO, L. C., p. 145 sg.

SERIE DEI CONSOLI MILANESI (1)

	22 agosto 1145.	10 gennaio 1153.
Stephanardus Iudex ac Missus R. Lanfrancus de Setara Gigo Burrus Azo Iudex ac R. Missus.		Alberti de Porta Romana Otto de Mairola.
	17 ottobre 1145.	29 gennaio 1155.
Gregorius Iudex ac R. Missus Otto de Raude Malastreva Bordella Gilbertus.		Obertus de Orto Iudex ac R. Missus Guasco de Mairola Bordolle Albertus de Carate Guercius Iudex ac R. Missus.
	18 giugno 1148.	15 maggio 1159.
Girardus Cagapistus.		Rogerus de Isembardo Iohannes de Stampa Malasterna de Fabagrossa Oldradus Vicecomes Fridericus Iudex Otto de la Turre Oldradus de Vicomercato Fridericus Iudex Franciscus de Bimio.
	15 gennaio 1149.	
Azo Ciceranus. Gilbertus Penarus.		
	8 luglio 1149.	27 maggio 1187 (2).
Ariprandus Confanonerius Guercius Iudex ac R. Missus.		Uvidottus Polengonus.
	4 maggio 1151.	28 dicembre 1167 (3).
Heriprandus Confanonerius Alberti de Porta Romana Heriprandus Iudex.		Guido Confanonerius Crotto de Grogonzola Mainerius de Pixina.

(1) Aggiunta a quella del GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 350 sg.; ed a quelle in quest' *Archivio*, XXII, 1895, I, p. 363 sg. e XXXI, 1904, II, p. 222.

Si citano in calce le fonti escluse dal Repertorio.

(2) VIGNATI, *Codex Diplom. Laud.*, vol. III, p. 39. A p. 36, in un trattato di alleanza, figurano de' testi in cui si dovranno probabilmente riconoscere de' consoli.

(3) VIGNATI, op. cit., vol. III, p. 44.

	<i>30 dicembre 1167 (1).</i>	<i>7 luglio 1189.</i>
Squarsapars de Buxinate.	Anselmus de la Cruce Guilielmus Gafurius	
	<i>21 ottobre 1181.</i>	Iohannes Iudex Guertius de Ostiolo
Albericus de Bonna.		<i>17 novembre 1190.</i>
	<i>27 febbraio 1182.</i>	Iacopus Gambarus Giggottus de Mairola.
Anricus Mainerius Otto Vicecomes Guilielmus Iudex Mediolani Stephanus Menclocius Oto Zendadarius consul reipublice.	Ariprandus Bonafides Rainerius Cotta Ubertus Vicecomes Otto Zendadarius Alcherius de Vicomercato.	<i>1 gennaio 1199.</i>
	<i>13 dicembre 1183.</i>	
Heriprandus Iudex.		<i>11 gennaio 1199 (4).</i>
	<i>24 dicembre 1184 (2).</i>	De Consulibus Iustitie.
Rogierius Vicecomes Arialdus Vicecomes Arnaldi de Mairola Guilielmi Corbi Astulfi Cotte Ardrigotti Marcellini.	Guilielmotus Brema Iacopus Cagapistus Iacobus de Aiate Rogierius Marinonus Aliprandus Petracius de Gluxiano.	
	<i>28 maggio 1188 (3).</i>	De Consulibus Credentie S. Ambrosii.
Chonradus Iudex.	Ardericus Stampha Grossus de Ninguarda Iohannes de Levate Rogierius de Riclus Rogierius de Leoni.	
	<i>29 agosto 1188.</i>	
Giggottus de Mairola Azo de Pusteria Iacopus Gambarus Ariprandus Morigia Ambroxotus de Comite Guilielmotus de Alliate.	Giggottus de Mairola Baldicionus Stampa	<i>31 agosto 1201.</i>

(1) VIGNATI, op. cit., vol. III, p. 36.

(2) Trivulziana, Fondo Belgaioso, n. 291 carta all'anno. Una copia del famigerato Bianchini si trova pure nel cod. 1738.

(3) GIULINI, op. cit., vol. IV, p. 43.

(4) VIGNATI, op. cit., vol. III, p. 233.

Guertius de Ostiolo Preallonus de Preallonis Leo de la Cruce.	<i>7 marzo 1206.</i>
	<i>13 dicembre 1202.</i>
Consules Communis.	Monachus de Modoetia Guastacons de la turre Obizo de Surexina Gaspar Menclocius Guido Faroldus Ugo Salaris Alborgellus de Dexio.
Iohannes de Raodus (sic) Enricus de Comijiano Obizone de Advocato Anselmus Tenzago Obizono Amicono Guilielmus Calzagrixia Philippus Lanterio de Moetia (sic) Albertus Mirabilia.	<i>15 dicembre 1209 (1).</i>
	<i>13 settembre 1212.</i>
	<i>21 agosto 1204.</i>
Guilielmus de Terzago Guido de Buinate.	Gottecinus de Ovreno Albertonus Saporitus.
	<i>10 febbraio 1113 (2).</i>
	<i>1 dicembre 1205.</i>
Consules Communis.	Andrioto de la Cruce Norando de Pusterla Iohanne Codevillano de Surexina Domifilo Toppo Duirante de Marliano.
Rizardus Crivellus Paganus de la Turre Guido de Landriano Iohannes de Raide (sic) Albertus de Mandello Guidus Baldus. Iacobus de Moetia (sic) Ugo de Camerario Iacobus de Aliate Drudo Marcellinus Arnaldus Iudex de Supralaqua.	<i>24 marzo 1216 (3).</i>
	<i>24 febbraio 1217 (4).</i>
	Miranus Incessus Iacobus de Populo.

(1) PORRO, op. cit., p. 63.

(2) BERLAN, *Le due edizioni* cit., p. 178.

(3) Cod. Trivulziano, 1740.

(4) Ambrosiana, cod. Della Croce, n. 14: *Can. S. Ambrogio.*

1 ottobre 1219 (1).

13 maggio 1221 (2).

Sanzanomen Albericus -
Bonaccursus de Vicecomitibus
Obizo Pellucus.

Redulfus de la Cruce.

25 giugno 1223 (3).

Iohannes de Legnano.

(1) Ambrosiana, cod. Della Croce, n. 14: *Collegiata S. Stefano, Vimercate*, sentenza ad a.

(2) PORRO, op. cit., p. 185.

(3) Ambrosiana, pergamena, n. 1620.

JEAN GALÉAZ VISCONTI

et le Comté de Vertus



Les Archives départementales de la Marne, dans le dépôt de Chalons-sur-Marne, possèdent une pièce écrite en français et émanant de Jean Galéaz Visconti comme Comte de Vertus en Champagne. Cette pièce attira mon attention, lors de récentes recherches au dépôt de Chalons. Elle est datée de Pavie, le 5 octobre 1368. Et, bien qu'elle n'ait trait qu'à une affaire d'assez médiocre importance (l'amortissement d'une rente léguée à une église de Chalons), elle constitue assurément une rareté. En effet il ne m'a pas été donné de retrouver aucune pièce analogue, aucun acte « direct » d'administration rédigé en français et émanant de Jean Galéaz comme Comte de Vertus. Nous verrons si l'on peut assigner des causes à cette rareté. Pour l'instant, et avant de citer la pièce, on fera remarquer ceci. La pièce n'intéresse directement que l'église Saint Etienne de Chalons; le Comte de Vertus n'a eu à intervenir dans l'affaire que pour une seule raison: c'est que la rente amortie était assise à Clamanges, au comté de Vertus (1).

Voici maintenant le texte de la charte (2):

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront, Galeaz Visconte de Melan, Conte de Vertus en Champaigne, salut. Nous avons veu un admortissement fait a honorables et discrettes personnes Doyen

(1) Je note en passant que ce bourg de Clamanges nous rappelle un nom bien fameux dans l'histoire des lettres au XV^e siècle, celui de Nicolas de Clamanges, né en 1360 dans le même village champenois dont il est ici question. Et, incidemment aussi, on notera dans la pièce un autre nom de lieu illustre dans les lettres et dans l'histoire, Joinville. Si je relève ces deux noms c'est pour donner quelque idée des environs connus de la petite ville de Vertus.

(2) Archives du département de la Marne, Dépôt de Chalons-sur-Marne, G. 579.